

D.M. 6 giugno 2000: Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000)

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;

Visto in particolare l'art. 5, comma 5, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano individuate, ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale, il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con il quale è stato emanato il regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successivi aggiornamenti, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;

Vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118/41 del 19 maggio 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "esame", l'esame di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato "decreto legislativo";
- b) "commissione d'esame" la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

Art. 2. - Individuazione delle autorità competenti

1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, già uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.

Art. 3. - Qualificazione dei consulenti

1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

Art. 4. - Commissioni di esame

1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.

2. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti terrestri di cui all'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 87, e qualora necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

4. La commissione è inoltre composta da un funzionario tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per via navigabile, nel caso in cui siano prodotte anche domande di ammissione all'esame per tale modalità di trasporto. Tale membro, designato dal capo del dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale funzionario è previsto un supplente.

5. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione.

6. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 5. - Procedure e modalità dell'esame

1. L'esame avviene in forma scritta.
2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato è costituita da due parti:
 - a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalità e delle specializzazioni previste, è indicato nell'allegato I al presente decreto; è possibile utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera;
 - b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova è volta a dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.
3. Le procedure e le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.
4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.
5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicano sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.
7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio. [1]

(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, D.M. 10 giugno 2004.

Art. 6. - Disposizioni finali

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
2. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame, derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le indennità da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico delle province stesse.

Allegato I

Procedure e modalità dell'esame

1. Domanda di esame.

I candidati, che intendono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di formazione di consulente, debbono, presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sede della commissione d'esame, individuati con un provvedimento del Dipartimento stesso.

La domanda, redatta in conformità all'appendice A del presente allegato, oltre alle generalità del candidato ed ai recapiti postali, telefonici o fax, deve contenere:

- a) la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;
- b) la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste dal comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo, per le quali si intende sostenere l'esame;
- c) l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello stato da cui è stato rilasciato;
- d) la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'Amministrazione od un altro Paese della Comunità Europea.

Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, ovvero, in attesa della loro determinazione, l'impegno a corrispondere gli stessi importi secondo le modalità indicate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo.

2. Svolgimento dell'esame

Prima della data di svolgimento dell'esame, la Commissione si riunisce e prepara le tracce per ciascuna prova scritta. Devono essere predisposte una scheda con 10 domande a risposta libera di carattere generale, indifferenziate per tutte le specializzazioni, una scheda da 5 domande per ciascuna delle due modalità di trasporto, ed una scheda di 5 domande per ciascuna specializzazione ammessa. Nell'eventualità che vengano adottate domande a scelta multipla, dovranno essere predisposte un numero di domande doppie rispetto ai valori suindicati; per ciascuna domanda debbono essere previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve indicare "vero" o "falso". Il tema dello studio del caso, se possibile, deve essere unico nel testo, ma adattabile alle varie specializzazioni consentite. Le schede delle domande, alla presenza della Commissione, vengono quindi riprodotte in un numero sufficiente di copie per essere distribuite ai candidati e, unitamente alla traccia dello "studio del caso", vengono chiuse in pieghi sigillati firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, se non ad esame già avvenuto. I componenti della commissione, inoltre, presa visione dell'elenco dei candidati che dovranno sostenere l'esame presso la propria sede, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati stessi, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro per l'interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della

loro identità personale, li fa collocare nell'aula in modo che non possano comunicare tra loro.

I candidati che all'ora fissata nella convocazione non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione d'esame.

Il presidente fa quindi constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le tracce, poi, aperto il piego, fa distribuire le schede delle domande, tenendo conto delle varie specializzazioni previste, detta il tema, od i temi, dello "studio del caso" e comunica i tempi di consegna degli elaborati secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Prove da effettuare	Tempi parziali	Tempi cumulativi
Dom base modalità 1 ^a special. (10 +5+ 5 = 20 dom. r.l.; oppure 20 +10+ 10 = 40 domande s.m.)	120' = 2 h	4 h 30'
Studio del caso	150' = 2 h 30'	
+ 2 ^a special. (5 dom. r.l./10 dom s.m.)	+ 30'	5 h
+ 3 ^a special. (5 dom. r.l./ 710 dom. s.m.)	+ 30'	5 h 30'
+ 4 ^a special. (5 dom. r.l. /10 dom s.m.)	+ 30'	6 h
2 ^a modalità (5 dom. r.l./10 dom. s.m.)	+ 30'	6 h 30'

I candidati che sostengono l'esame per un'unica specializzazione, devono svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento relativo alla specializzazione prescelta, i candidati che invece sostengono l'esame per più specializzazioni, svolgono lo studio nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni a scelta della commissione esaminatrice, ad eccezione di quello relativo alla specializzazione di cui all'alinea e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo (prodotti petroliferi). [1]

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri (non è consentito tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti), salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sulle schede prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione; ogni foglio deve portare il timbro d'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice stessa.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni non consentite di qualunque specie. È consentita soltanto la consultazione, purché in edizioni non commentate, di testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto delle merci pericolose su strada o ferrovia, compresi l'ADR ed il RID, sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; non è consentita la consultazione dei suddetti testi su supporto informatico, ma è permesso, ove i quesiti lo richiedano, l'uso di calcolatrici elettroniche per l'effettuazione dei calcoli.

Il candidato che contravviene alle disposizioni suesposte, o comunque abbia copiato in tutto od in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso che risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta per tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata

esclusione all'atto della prova non esclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione, delle prove medesime.

Al candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste; il candidato, dopo aver completato gli elaborati, senza apporvi sottoscrizioni od altro contrassegno, li inserisce nella busta grande, quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola, la chiude senza apporvi contrassegni, la mette insieme agli elaborati nella busta grande, che quindi consegna al segretario della commissione, il quale, in sua presenza, la chiude senza apporvi contrassegni e firma il lembo di chiusura della busta. Le buste contenenti gli elaborati vengono quindi racchiuse in pieghi sigillati mediante la firma dei membri della commissione sui bordi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi a cura del Presidente della Commissione di esame.

3. Valutazione degli elaborati.

Conclusa la seduta di esame, entro breve tempo, possibilmente il giorno successivo, la Commissione si riunisce per procedere alla valutazione degli elaborati.

La commissione esaminatrice, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

Successivamente, constatata l'integrità dei pieghi contenenti le buste degli elaborati da parte di tutti i componenti la commissione, gli stessi vengono aperti e si procede a dare una numerazione progressiva alle buste grandi; aperte le buste grandi, viene apposto il medesimo numero di ciascuna busta grande su ciascun elaborato in essa contenuto e sulla busta piccola, che deve restare chiusa.

Si procede quindi all'esame e valutazione degli elaborati, attribuendo le votazioni secondo lo schema che segue.

3.1 Valutazione per le domande a risposta libera.

- a) **Punti 3** - Risposta pienamente soddisfacente;
- b) **Punti 2** - Risposta sufficiente;
- c) **Punti 1** - Risposta insufficiente;
- d) **Punti 0** - Risposta completamente errata, o mancata risposta.

3.2 Valutazione per le domande a risposta multipla.

Per ogni risposta individuata in maniera corretta vengono assegnati 0,5 punti, mentre non viene assegnato nessun punteggio per ciascuna risposta individuata in maniera errata.

3.3 Valutazione dello "studio del caso"

Allo studio del caso viene attribuita una votazione espressa in decimi.

Il candidato viene giudicato "idoneo" se ha conseguito, in ciascuna delle prove sostenute (ciascuna scheda e lo studio del caso), almeno le votazioni minime riportate nella seguente tabella:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l. / 20 domande s.m.)	30	24 (ventiquattro)
Schede di modalità o specializzazione (5 domande r.l. / 10 domande s.m.)	15	12 (dodici)

Studio del caso	10	6 (sei)
-----------------	----	---------

[2]

La scheda contenente le dieci domande di carattere generale è valutata per prima e, essendo essa comune a tutte le specializzazioni, nel caso non venga raggiunta la votazione minima, non viene dato corso alla valutazione degli altri elaborati.

I candidati che sostengono l'esame per due o più specializzazioni e/o per entrambe le modalità, qualora non conseguano il punteggio minimo in una o più schede ad esse relative, ottengono il certificato di formazione limitatamente alle specializzazioni, od alla modalità, per le quali hanno conseguito l'idoneità. Completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i nominativi dei candidati. Sui medesimi stampati vengono riportati il numero progressivo già apposto sulle buste grandi e sugli elaborati, e quindi, nell'apposito spazio riservato alla Commissione, le votazioni riportate nelle varie prove.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.

Concluse le operazioni di valutazione, l'elenco dei candidati con le rispettive votazioni conseguite viene affisso in un apposito albo, a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Provinciale sede della commissione di esame, dove deve restare per almeno 15 giorni.

Gli atti riguardanti l'esame vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'ufficio provinciale, cui la commissione fa capo, che provvede a redigere i certificati, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ed a rilasciarli agli interessati.

4. Esame di candidati già titolari di un certificato di formazione in corso di validità.

Anche ai candidati già in possesso di un certificato di formazione professionale, che vogliano sostenere l'esame per conseguire o ulteriori specializzazioni ad integrazione del certificato già posseduto, o una ulteriore modalità oltre a quella già conseguita, si applicano le suesposte procedure con gli adattamenti appresso riportati.

Salvo nel caso in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato deve compilare le schede (da cinque domande ciascuna) relative alle specializzazioni od alla modalità per le quali chiede l'integrazione. Il candidato deve inoltre svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di più specializzazioni svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice. [3]

Nel caso invece in cui il certificato già posseduto sia relativo alla sola specializzazione riguardante i prodotti petroliferi, il candidato, oltre a compilare le schede delle specializzazioni richieste, deve effettuare, a scelta della commissione esaminatrice, anche lo "studio del caso" relativo ad una di tali specializzazioni. [4]

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono quelli riportati nella seguente tabella: [5]

Prove da effettuare	Tempi parziali	Tempi cumulativi
---------------------	----------------	------------------

1 ^a scheda aggiunta	30'	
«studio del caso»	150'=2 h 30'	
+2 ^a scheda aggiunta	+30'	3 h 30'
+3 ^a scheda aggiunta	+30'	4 h
+4 ^a scheda aggiunta	+30'	4 h + 30'
+5 ^a scheda aggiunta	+30'	5 h

[6]

Ai candidati risultati idonei viene ritirato il certificato già in possesso, anche se rilasciato da un altro Stato Membro, e ne viene rilasciato uno nuovo comprensivo delle ulteriori specializzazioni conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato è la medesima del certificato precedentemente posseduto.

APPENDICE "A"
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI ESAME DI RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI FORMAZIONE

Il Sottoscritto.....(1)
..... nato a
..... prov il C.F.
.....
di nazionalità....., residente
in
via/piazza..... n.
c.a.p.
telefono: Fax:
.....

chiede

di sostenere l'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, nonché il rilascio del relativo certificato, per la/le modalità di trasporto (2), e relativo alle seguenti specializzazioni:

..... (3)

..... (3)

(4) Comunica inoltre di essere già in possesso di un certificato di formazione professionale per la modalità (2), relativo alla/e specializzazione/i (3), rilasciato da (5).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver presentato analoga richiesta presso altri uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri o presso altro Stato comunitario.

Data:

Firma:

NOTE:

(1) - Cognome e nome.

(2) - "stradale", "ferroviaria", "per via navigabile", o tutte.

(3) - Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

a) Classe 1, esplosivi;

b) Classe 2, gas;

c) Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;

d) Classe 7, materie radioattive;

e) Prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.

- (4) - Comunicazione da fare soltanto se ricorre il caso.
- (5) - Indicare l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, o lo Stato comunitario, che ha effettuato il rilascio.

- (1) Punto modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 10 giugno 2004.
- (2) Tabella sostituita dall'art. 2, comma 1, D.M. 10 giugno 2004.
- (3) Punto modificato dall'art. 1, comma 2, lett.a) e b), D.M. 10 giugno 2004.
- (4) Punto modificato dall'art. 1, comma 3, D.M. 10 giugno 2004.
- (5) Punto modificato dall'art. 1, comma 4, D.M. 10 giugno 2004.
- (6) Tabella sostituita dall'art. 1, comma 4, lett.b), D.M. 10 giugno 2004.